



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

OGGETTO: affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all'*AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO LICEO "A. MAFFEI" - RIVA DEL GARDA (TN)*.

CIG: _____

CUP: C83G11000050003

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE TECNICA E AMMINISTRATIVA

Trento, gennaio 2019

Il Direttore
Ing. Marco Gelmini

Il Dirigente
- arch. Claudio Pisetta -

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.
- Art. 2 – Descrizione dei lavori a cui si riferiscono i servizi richiesti.
- Art. 3 – Prestazioni e descrizione dei servizi richiesti.
- Art. 4 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario.
- Art. 5 - Obblighi a carico dell'amministrazione appaltante.
- Art. 6 - Norme che regolano il contratto.
- Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 8 - Durata della prestazione.
- Art. 9 - Importo del contratto.
- Art. 10 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.
- Art. 11 - Direttore dell'esecuzione del contratto.
- Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto.
- Art. 13 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.
- Art. 14 - Modifica del contratto durante il periodo di validità.
- Art. 15 - Controlli sull'esecuzione del contratto.
- Art. 16 - Vicende soggettive dell'appaltatore.
- Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.
- Art. 18 – Subappalto.
- Art. 19 - Tutela dei lavoratori.
- Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.
- Art. 21 – Sicurezza.
- Art. 22 - Elezione di domicilio dell'affidatario.
- Art. 23 - Trattamento dei dati personali.
- Art. 24 – Garanzie.
- Art. 25 - Obblighi assicurativi.
- Art. 26 – Penali.
- Art. 27 - Risoluzione del contratto.
- Art. 28 - Clausole di risoluzione espressa.
- Art. 29 – Recesso.
- Art. 30 - Definizione delle controversie.
- Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 32 - Spese contrattuali.
- Art. 33 - Obblighi in materia di legalità.
- Art. 34 - Disposizioni anticorruzione.
- Art. 35- Norma di chiusura.

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.

1. Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all'*AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO LICEO "A. MAFFEI" - RIVA DEL GARDA (TN)*.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio interamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto nonché dal progetto esecutivo dell'opera di cui all'art. 2.

Art. 2 – Descrizione dei lavori a cui si riferiscono i servizi richiesti.

L'importo stimato dei lavori a base d'appalto a cui si riferisce il servizio oggetto del presente capitolato è pari a € 22.963.589,95 così suddiviso:

- importo per lavori soggetti a ribasso d'asta di € 22.286.425,47
- importo relativo agli oneri generici per la sicurezza di cui all'art. 100 e al p.to 4 Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiamato dall'art. 23, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. stimati in € 677.164,48 non soggetti a ribasso d'asta;

1. La tipologia contrattuale prevista per l'esecuzione dei lavori in appalto è a misura.
2. Il tempo contrattuale previsto per dare compiuti i lavori è fissato in giorni massimi 1.415 (millequattrocentoquindici) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Schematicamente l'opera ha per oggetto l'ampliamento e adeguamento del Liceo "A. Maffei" di Riva del Garda. Per informazioni più dettagliate si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 3 – Prestazioni e descrizione dei servizi richiesti.

1. Nel rispetto delle norme contenute negli allegati A, B, C, del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg - Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", nonché negli articoli 14 – 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", per quanto risultano applicabili, le prestazioni costituenti l'incarico che si intende affidare sono il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.
2. Per l'espletamento delle prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, oggetto dell'appalto, sono richieste le seguenti professionalità minime:
possesso dei requisiti fissati dall'articolo 98 del D. lgs. 81/2008 e ss.mm..
3. Per l'espletamento del servizio in appalto, l'aggiudicatario deve mettere a disposizione, almeno 2 persone fisiche, oltre al C.S.E., che costituiscano il gruppo di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando che il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve essere assunto da un'unica persona.
4. In sede di esecuzione è fatto obbligo tassativo di comunicare qualsiasi variazione che incida sull'idoneità professionale e, in particolare, la perdita del requisito previsto dall'articolo 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) del D.Lgs. 81/2008 per mancato espletamento dei corsi di aggiornamento previsti per il coordinatore della sicurezza.

5. Se l'incarico è affidato a soggetto diverso da persone fisiche (cioè diverse da professionisti singoli o associati), l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione in ordine ad eventuali cessazioni/sostituzioni/variazioni dei soggetti indicati, in sede di gara, quali persone fisiche deputate all'espletamento dell'incarico quale coordinatore della sicurezza; dovrà, in particolare, comunicare quelle variazioni (esempio: mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti per il coordinatore della sicurezza) tali da poter pregiudicare l'espletamento degli obblighi contrattuali.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario.

1. L'aggiudicatario, nell'adempimento delle obbligazioni contratte, deve usare la diligenza qualificata richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, in particolare quelli di architettura e ingegneria, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, l'affidatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
4. L'affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente il committente/responsabile dei lavori sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dello stesso. L'affidatario e il committente sono obbligati a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificassero nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni oggetto del presente capitolato o che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza dell'affidatario o del committente.
5. L'Affidatario deve garantire la presenza minima in n. 3 visite settimanali di almeno 2 ore cadauna da parte del soggetto che ricopre il ruolo di C.S.E.. L'affidatario auto-certificherà la presenza in cantiere dei soggetti del gruppo di lavoro, secondo quanto offerto in sede di gara, conscio della responsabilità cui va incontro per false dichiarazioni, secondo le disposizioni del DPR 445/2000 e ss.mm.
6. Le prestazioni che hanno carattere accessorio e che non implicano apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, possono essere eseguite dall'Affidatario avvalendosi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Affidatario, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente servizio saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo Affidatario. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei lavori può, in ogni momento, disporre all'Affidatario l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.
7. L'assunzione degli obblighi costituenti il servizio oggetto del presente incarico è sottoposta alle seguenti condizioni:

- avvio delle prestazioni del coordinamento della sicurezza indicato in oggetto, contestualmente all'avvio dei lavori ai quali si riferiscono;
 - obbligo di coordinarsi, ottemperando alle prescrizioni impartite dalla Direzione lavori/Amministrazione appaltante, anche per il tramite della sottoscrizione di atti contrattuali modificativi dell'incarico affidato ai sensi dell'articolo 27 della l.p. n. 2/2016, alle vicende riguardanti l'esecuzione dei lavori relativi all'*AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO LICEO "A. MAFFEI" - RIVA DEL GARDA (TN)*, successive all'avvio, quali ad esempio, le modifiche in corso di validità del contratto riguardanti i lavori stessi, le sospensioni ed ogni altro evento che dovesse incidere sull'avanzamento e conclusione dei lavori.
8. l'aggiudicatario assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione e gestione del servizio a proprio rischio; l'aggiudicatario è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione, anche parziale, dei presupposti adottati a sostegno delle predette giustificazioni.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'amministrazione appaltante.

1. L'amministrazione appaltante trasmette all'affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo a tutti gli elaborati del progetto esecutivo.

Art. 6 - Norme che regolano il contratto.

1. Le norme speciali che disciplinano il contratto sono:
 - a. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
 - b. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
 - c. legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e suo regolamento attuativo (Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg);
 - d. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - e. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
 - f. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio

1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;

- g. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - h. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - i. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - j. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - k. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
 - l. le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare non attuabili per impossibilità sopravvenuta, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) il presente capitolato con allegate Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati
 - b) l'offerta tecnica dell'affidatario del servizio;
 - c) l'offerta economica dell'affidatario del servizio;
 - d) l'atto costitutivo di R.T.I.;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Durata della prestazione.

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna del presente incarico da parte del Direttore dell'esecuzione, che sarà contestuale con la data di consegna dei lavori e ha durata di giorni 1415 (millequattrocentoquindici).
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
4. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

Art. 9 - Importo del contratto.

1. L'ammontare del compenso dovuto all'affidatario per l'esecuzione del servizio, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dal preventivo di parcella con il ribasso presentato in sede di gara e che viene allegato al contratto di appalto quale sua parte integrante, è determinato nell'importo complessivo di offerta. Il preventivo di parcella deve riportare per esteso gli importi presunti di onorario per ciascuna delle prestazioni di cui all'art. 1 nonché l'importo delle spese comprensivo dei costi della sicurezza, come indicati all'art. 3, nonché il ribasso offerto in valore percentuale.
2. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell'affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni ad esso connesse.
3. Il corrispettivo è calcolato sulla base della tariffa professionale secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il prospetto per

la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara e l'allegato al presente Capitolato d'Oneri.

4. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
5. Qualora in corso di realizzazione dell'opera, l'importo lordo dei lavori come indicato all'art. 2 subisca delle variazioni, anche l'importo del corrispettivo verrà rideterminato in base al ribasso percentuale unico presentato in sede di offerta.

Art. 10 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

1. Il compenso di cui al comma 1) dell'art. 9) è corrisposto all'affidatario (o dello/a Studio/Società presso il/la quale l'Affidatario è domiciliato), previa emissione di fattura da parte dello stesso affidatario con le seguenti modalità:
 - a) pagamenti in acconto fino al 97,5% (novantasettevirgolacinque per cento) dell'importo complessivo di offerta, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
 - b) La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
2. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura emessa dall'affidatario (o dallo/a Studio/Società presso il/la quale l'affidatario è domiciliato) nonché di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente.
3. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori di cui all'art. 2, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.
4. Nessun compenso o indennizzo spetta all'affidatario nel caso in cui i lavori, di cui all'art. 2, cui si riferisce il servizio, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.
5. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
6. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della

stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

Art. 11 - Direttore dell'esecuzione del contratto.

1. La amministrazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'affidatario del servizio.
2. Il Dirigente del Servizio Opere Civili dell'Agenzia per le Opere Pubbliche (APOP) della Provincia Autonoma di Trento svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto e per la fase propedeutica all'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al presente appalto di servizi di ingegneria e architettura.
3. Il Responsabile del Procedimento svolgerà anche le funzioni di direttore dell'esecuzione, fatte salve specifiche deleghe scritte. Il direttore dell'esecuzione costituirà il riferimento dell'affidatario del servizio per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l'amministrazione appaltante.

Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto.

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 13 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 14 - Modifica del contratto durante il periodo di validità.

1. Le eventuali modifiche contrattuali alle prestazioni oggetto del servizio appaltato, sono ammesse ai sensi dell'art. 27 della L.P. 2/2016.

Art. 15 - Controlli sull'esecuzione del contratto.

1. L'amministrazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'affidatario del servizio si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. L'amministrazione appaltante contesta le eventuali difformità e/o anomalia e/o incongruità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'affidatario del servizio ne risponde all'amministrazione appaltante nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. L'amministrazione appaltante si riserva, infine, la facoltà di risolvere il contratto qualora le eventuali difformità e/o anomalie e/o incongruità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali costituissero presupposti oggettivi di gravi inadempienze contrattuali.

Art. 16 - Vicende soggettive dell'appaltatore.

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 18 – Subappalto.

1. Considerata la tipologia di prestazione professionale richiesta non è ammesso il subappalto.

Art. 19 - Tutela dei lavoratori.

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti degli studi professionali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;

- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 21 – Sicurezza.

1. L'affidatario del servizio s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm..

Art. 22 - Elezione di domicilio dell'affidatario.

1. Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la sede legale.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali.

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento/altra stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di

tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 24 – Garanzie.

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 25 - Obblighi assicurativi.

1. Sono a carico esclusivo dell'affidatario del servizio tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'affidatario del servizio stesso, di terzi o dell'amministrazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'affidatario del servizio si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla amministrazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'affidatario del servizio sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale e/o di eventuali suoi consulenti; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Penali.

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari al 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 20.000,00.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 - Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, il committente provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'affidatario, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il committente procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.
3. Qualora il Committente eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1) spetta all'Affidatario, in quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 10 della Legge 2 marzo 1949 n. 143 e ss.mm..

Art. 28 - Clausole di risoluzione espressa.

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
 - g) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
 - h) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dall'amministrazione appaltante;
 - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dall'amministrazione appaltante;
2. I casi elencati saranno contestati all'affidatario del servizio per iscritto dall'amministrazione committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'amministrazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o abbia compiuto atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la amministrazione appaltante
5. L'operatore economico aggiudicatario (professionista, società d'ingegneria etc.), si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 e 8 del suddetto Codice di comportamento, trovano applicazione all'incarico da affidare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano provinciale anticorruzione in vigore, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 43 del 26/01/2018 per il quale trova applicazione, in particolare, quanto previsto all'articolo 8 del Piano triennale anticorruzione 2018-2020. L'incaricato dovrà rendere, ai sensi dell'articolo 20 del Piano triennale anticorruzione 2018-2020 (o ai sensi della corrispondente disposizione applicabile previsti dagli aggiornamenti successivi al Piano medesimo), la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con la Provincia da meno di tre anni.

6. I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
7. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
8. Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 29 – Recesso.

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 - Definizione delle controversie.

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'affidatario a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche: "Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
- I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario, si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento."
3. Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra il Professionista ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 3 della L.136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il Professionista comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Professionista deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).
7. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 32 - Spese contrattuali.

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.
2. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui al presente Capitolato d'Oneri, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 33 - Obblighi in materia di legalità.

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Professionista si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (Servizio Opere civili) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di sé stesso o di un suo dipendente.
2. Il Professionista inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 - Disposizioni anticorruzione.

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e

piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 dell'allora Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione ora vigente, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi..

Art. 35- Norma di chiusura.

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Integrano e costituiscono il capitolato altresì la determinazione dei corrispettivi a base di gara dei servizi di architettura e ingegneria del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

**Mod. art.28 c.3 GDPR “Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento”
ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – approvato con provvedimento a contrarre relativo alla
procedura CIG N. [REDACTED] e recante oggetto: l'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all'
AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO LICEO “A. MAFFEI” - RIVA DEL GARDA (TN).**

ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Provincia Autonoma di Trento)

AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Appaltatore)

PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE

Premesso che:

il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) “*si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*”;

ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, “*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*”;

ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, “*Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...*”;

ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, “*I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento*”;

ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, “*...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...*”;

ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il “*Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento*”;

l'Appaltatore con la stipula del contratto di appalto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento;

Tutto ciò premesso si disciplina che:

Art. 1 - Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con la stipula del contratto di appalto (di seguito, il "Contratto") la **Provincia autonoma di Trento**, in qualità di "*Titolare del trattamento*" (di seguito, il "Titolare"), nomina l'**Appaltatore** "*Responsabile del trattamento*" (di seguito, il "Responsabile"), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell'appalto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono sia i dati c.d. "comuni" che dati relativi alla salute; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: personale degli appaltatori e subappaltatori dei lavori relativi all'ampliamento e adeguamento liceo "A. Maffei" - Riva del Garda (TN);

Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al Contratto, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di controllo degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni di trattamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, comunicazione mediante trasmissione.

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello “minimo” di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;

d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo *Data Privacy Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della “valutazione di impatto” (“*Data privacy impact assessment*”, di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e la comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura provinciale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre,

è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, provvedere alla nomina del *Data Privacy Officer* (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento.

g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

j) alla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il “*sub-Responsabile*”) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 – In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6 – Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto in oggetto; pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione dell'appalto stesso, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.

Art. 7 – Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento a contrarre, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del contratto d'appalto.

Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell'attivazione della procedura di affidamento dell'appalto, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.

Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l'approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.